

Legge regionale 13 novembre 2006 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.**

**Art. 5**

*(Competenze della Regione)*

1.La Regione anche tramite società in house esercita le funzioni relative alla:

- a) gestione e pianificazione di settore;
- b) attività di indirizzo;
- c) classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.

(2)(3)

2.In particolare la Regione provvede:

- a) alla redazione e approvazione del Piano di Utilizzazione;
- b) al rilascio di concessioni di durata superiore ai quindici anni;
- c) alla classificazione delle aree demaniali marittime, delle pertinenze e degli specchi acquei in base alla valenza turistica;
- d) all'organizzazione e aggiornamento del Ca.R.D. e alla sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.Te.R.).

(1)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 10/2017

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

**3** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.